

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa a favore di A.C.T.A. S.p.A.
CIG 8752162091

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'oggetto del presente appalto concerne lo svolgimento dell'attività di Broker di assicurazione a favore di A.C.T.A. S.p.A, (di seguito denominata Azienda) così come definito dal D. Lgs. 209/2005, con le modalità precisate nel presente capitolato.

Il servizio prevede lo svolgimento di tutte o parte delle seguenti attività:

- a. identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate;
- b. analisi delle coperture assicurative in essere presso l'Azienda, valutazione delle eventuali esigenze di adeguamento e/o revisione delle stesse, con indicazione, conformemente alla normativa di settore, degli interventi di razionalizzazione più idonei;
- c. assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;
- d. predisposizione di un programma assicurativo organico ed adeguato a soddisfare le esigenze dell'Ente;
- e. predisposizione dei Capitolati Speciali di Appalto che, approvati dall'Ente, costituiranno i documenti per l'espletamento delle procedure di scelta degli assicuratori;
- f. assistenza nella gestione amministrativa e tecnica delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti);
- g. assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte degli Assicuratori;
- h. verifica della piena rispondenza delle offerte/proposte pervenute alle polizze che conseguentemente dovranno essere emesse;
- i. verifica periodica dell'efficacia delle garanzie in relazione allo stato dei rischi e della congruità dei valori assicurati;
- j. redazione del bilancio tecnico dei contratti.

ART. 2 - DURATA DELL'INCARICO

Il contratto avrà la durata di 3 anni, decorrenti dal 1°.1.2022, con possibilità di proroga tecnica di 6 mesi, alle medesime condizioni contrattuali. E' escluso il tacito rinnovo.

ART. 3 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER

Il Broker nell'espletamento del servizio:

- Dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Azienda nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- Non potrà impegnare in alcun modo l'Azienda senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Azienda. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
- E' tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del cc;
- Manterrà a suo carico i) tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico; nonché ii) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AZIENDA

L'Azienda si impegna a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale di volta in volta competente per materia, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

ART. 5 – PREROGATIVE DELL'AZIENDA

Resta di esclusiva competenza dell'Azienda:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di cedere il servizio a terzi in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Si applica in toto l'art. 105 e 106 del D. Lgs. 50/2016 qualora, nel corso del rapporto contrattuale intervengano atti di cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione.

Restano ferme tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 7 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze agli obblighi posti a carico del Broker nel presente capitolato.

La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine entro il quale il broker dovrà fornire le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l'aggiudicatario non sia più iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui al D. Lgs. 209/2005 o nel caso di fallimento.

ART. 8 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'Azienda, indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a gravi errori ed omissioni del Broker.

ART. 9 - COMPENSI DEL BROKER

I Compensi del Broker, in conformità agli usi vigenti, resteranno ad intero ed esclusivo carico della/e Compagnia/e di assicurazione con la/e quale/i verranno stipulate e/o prorogate tutte le coperture assicurative dell'Azienda, nella misura dell'aliquota provvigionale fissa di seguito indicata:

- coperture RCA 5 % (cinque per cento);
- tutte le altre coperture assicurative escluso i rami RCA: 10 % (dieci per cento).

Pertanto, nulla sarà dovuto dall'Azienda al Broker per le attività previste dal presente capitolato, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

ART. 10 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi assicurativi dovuti alla/e Compagnia/e di assicurazione verrà effettuato per tramite del broker, il quale provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Azienda.

ART. 11- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In relazione al contratto oggetto del presente appalto si precisa che troveranno applicazione gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..

ART. 12- PUBBLICITA'

L'Azienda si impegna a rendere nota agli assicuratori l'esistenza del rapporto di Brokeraggio e consulenza in oggetto, ed a darne notizia comunque alle Parti, in particolare in occasione di procedure concorsuale ed indagini.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Ogni e qualunque controversia dovesse insorgere tra l'Azienda ed il Broker sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Potenza. E' esclusa la composizione con arbitri.

ART. 14 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L. 196/2003 successive modificazioni ed integrazioni, sia l'Azienda che il Broker autorizzano l'altra parte al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

ART. 15 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla vigente normativa di riferimento.